

"Uso dell'Uniforme per il personale militare in congedo non in attività di servizio" e modifica e istituzione nuovo "distintivo d'onore (Variante alla pubblicazione SMD G 010)"

A seguito di una iniziativa promossa direttamente dal Sig. Ministro della Difesa, lo Stato Maggiore della Difesa con foglio n. M_D A0D32CC REG2025 0237354 in data 16.12.2025, ha approvato una rielaborazione, in senso estensivo, delle disposizioni relative all'**uso dell'uniforme per il personale militare della categoria in "congedo non in attività di servizio"**, contenute nel Capitolo VII - paragrafo 1a della pubblicazione SMD-G-010 edizione 2019.

Pertanto i Soci A.N.M.I appartenenti alla categoria dei militari posti in congedo ai sensi dell'art. 880 del Dlgs. 15 marzo 2010 "Codice dell'ordinamento militare" (**ausiliaria, complemento, congedo illimitato, riserva, riserva di complemento, congedo assoluto**), è autorizzato a indossare l'uniforme secondo le seguenti casistiche:

- *in occasione delle cerimonie di consegna di onorificenze della Repubblica Italiana, nel caso l'interessato sia destinatario della stessa;*
- *in cerimonie/eventi militari qualora disposto dagli Stati Maggiori delle singole Forze Armate, per i rispettivi eventi, o dallo Stato Maggiore della Difesa, per contesti di natura interforze;*
- *a richiesta dell'interessato - previa autorizzazione della Forza Armata di appartenenza - in altre circostanze ove, comunque, la presenza del personale in uniforme risulti funzionale agli interessi della Difesa.*

In particolare la normativa in vigore dispone di attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dai sottoparagrafi d) e f) della normativa, che si riportano di seguito:

- *fatta eccezione per le cerimonie/eventi di cui sopra, i militari in congedo - **iscritti alle Associazioni Combattentistiche e d'Arma** - formalmente riconosciute dal Ministero della Difesa, che prendono parte ad attività connesse con gli scopi/finalità dell'Associazione di appartenenza, **non sono autorizzati** a indossare l'uniforme, ma **sono autorizzati** a indossare solo gli elementi **uniformologici** (nastrini, medaglie, distintivi di appartenenza, ecc) e gli accessori eventualmente stabiliti dalla Forza Armata;*
- *la divisa sociale adottata da ciascuna Associazione d'arma **deve essere chiaramente distinguibile rispetto a quelle utilizzate dal personale in servizio delle Forze Armate**, attenendosi scrupolosamente a quanto previsto dagli Allegati da 3 a 13 del Regolamento di attuazione dello Statuto dell'A.N.M.I. - edizione 2023.*

Per quanto attiene alla variante riguardante la modifica delle attuali norme relative al "**distintivo del personale militare in congedo**" e l'istituzione del nuovo "**distintivo d'onore per il personale militare delle Forze Armate in congedo**" approvato con foglio n. M_D A0D32CC REG2025 0236359 in data 12/12/2025, si comunica che sono in corso approfondimenti per dirimere dubbi interpretativi della norma sul loro utilizzo sulle divise sociali.

Per quanto sopra la scrivente Presidenza Nazionale si riserva di inviare ulteriori comunicazioni non appena possibile e conferma sin d'ora che le indicazioni sull'utilizzo dei distintivi saranno argomento di discussione e approvazione in occasione del prossimo C.D.N. del mese di Marzo 2026.

Ne consegue che fino a tale termine "NON E' AUTORIZZATO" l'uso dei distintivi in questione sulla divisa sociale.